

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

35.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Risposta scritta a interrogazione . . .	464-72
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo. (2163-B) (<i>Modificato dal Senato</i>)	464
SAVINI, <i>Relatore</i> - VIGNATI, GAETANI, PARESCHI, <i>Ministro per l'agricoltura e le foreste</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1204, recante modificazioni alle norme per l'attività della battaglia del grano, (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2238)	464
ALLEGRENI, <i>Relatore</i> - PARESCHI, <i>Ministro per l'agricoltura e foreste</i> .	
Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno. (2298)	465
ADINOLFI, <i>Relatore</i> .	
Varianti per la durata dell'attuale stato di guerra, all'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale. (2299)	465
VIGNATI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1619, per l'istituzione di privilegi a garanzia dei crediti richiesti dall'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nonché dai Consorzi agrari e dalla loro Federazione per le operazioni inerenti alla raccolta di alcuni prodotti soggetti a disciplina di ammasso obbligatorio. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2303)	466
MORETTI, <i>Relatore</i> - PARESCHI <i>Ministro per l'agricoltura e le foreste</i> , PRESIDENTE, ORSOLINI CENCELLI.	

	<i>Pag.</i>
Modifica dell'articolo 22-bis del Regio decreto legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485, circa il contributo alla « Federazione Italiana della Pesca Sportiva » (F. I. P. S.) di nuova istituzione da parte dei pescatori dilettanti. (2314)	467
COCEANI, <i>Relatore</i> .	
Corresponsione di un « premio di conferimento », a carico dello Stato, sul risone e sul granoturco conferiti agli ammassi. (2304)	467
OLMO, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2164)	468
MORONI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, AIMI, BIGNARDI, PARESCHI, <i>Ministro per l'agricoltura e foreste</i> , FRATTARI, FERRARI, VIGNATI, SERTOLI, ORSOLINI-CENCELLI, PELLEGRINI-GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario per le finanze</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1650, riguardante l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte alimentare importato da altre provincie e dai comuni della penisola sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli. (2305)	471
MICHELINI DI SAN MARTINO, <i>Relatore</i> - MAOLI, PELLEGRINI-GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario per le finanze</i> - PARESCHI, <i>Ministro per l'agricoltura e le foreste</i> .	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**La riunione comincia alle 10.30.**

(Intervengono alla riunione il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, Pareschi, e il *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Pellegrini-Giampietro).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Feroldi, Antonisi, De Rosa e Gerini, e in congedo ordinario: Dall'Orto, De la Forest, Morini e Pottino di Capuano.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che, a norma dell'articolo 31 del regolamento, il camerata Orsolini-Cencelli è stato autorizzato a intervenire alla riunione della Commissione. Gli esprime in questa occasione il rammarico della Commissione per non averlo più fra i propri componenti, poichè è passato alla Commissione del bilancio.

Risposta scritta a interrogazione

PRESIDENTE comunica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha trasmesso la risposta scritta ad un'interrogazione del Consigliere nazionale Miori sulle economie realizzate dagli Enti associativi dell'agricoltura sui costi dei servizi. Sarà inserita nel resoconto dell'odierna riunione.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura dei terreni a pascolo. (Modificato dal Senato). (2163-B)

SAVINI *Relatore*, fa presente che la Commissione del Senato ha voluto inserire nel disegno di legge già approvato dalla Camera un nuovo articolo, tra il 7 e l'8, perchè entro il termine di un anno dopo la guerra si faccia una specie di censimento di tutti i terreni che sono stati messi a nuova coltura, per vedere se ciò effettivamente risponda allo scopo del provvedimento, e per farli tornare, in caso contrario, a quella che era la loro destinazione naturale, ossia al pascolo.

Ritiene giustificata tale nuova disposizione e ne propone l'approvazione.

VIGNATI osserva che per la legge forestale del 1923 la facoltà di riconoscere in modo definitivo il passaggio di terreni a coltura agraria era riconosciuto al Consiglio delle

corporazioni e precisamente alla Sezione agricola forestale del medesimo. Invece, con l'emendamento proposto dal Senato, questa facoltà passerebbe all'Ispettorato agrario, sentito il parere della Milizia forestale. Vi sarebbe, quindi, un cambiamento di competenza.

GAETANI ritiene che si tratti di cosa completamente diversa. È vero che il Consiglio provinciale delle corporazioni è competente a dare il suo parere circa le domande di messa a coltura di terreni normalmente adibiti a pascolo, ma il provvedimento in esame riguarda una situazione contingente, cioè la messa a coltura di alcuni terreni che dopo la guerra dovranno tornare a pascolo.

PARESCHI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, nota che la modifica approvata dal Senato non è che un implicito invito al ritorno alla normalità, a guerra finita.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico modificato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1204, recante modificazioni alle norme per l'attività della battaglia del grano. (2238)

PRESIDENTE apre la discussione sul nuovo testo ministeriale.

ALLEGRENI, *Relatore*, osserva che il Regio decreto-legge in esame vuole conglobare in uno solo i tre concorsi che la legge del 16 giugno 1931-IX, n. 157, indicava, e precisamente quelli per la Vittoria del grano, per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e, per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata.

Il provvedimento appare opportunissimo specialmente nelle attuali condizioni anormali e tutt'affatto particolari che non lasciano agli agricoltori la possibilità di orientare la loro produzione così come vogliono, essendo invece disciplinata dai piani di produzione.

Rileva poi che la legge del 1939 prevedeva uno stanziamento di 3 milioni annui per il concorso nazionale, per sei anni, tre dei quali sono passati. La nuova legge prevede invece per il nuovo anno uno stanziamento di 5 milioni, cioè uno stanziamento maggiore di un milione e mezzo per ogni anno, allo scopo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non soltanto di indire delle gare nazionali, ma di estendere anche queste gare a tutte le provincie del Regno, dell'Africa settentrionale italiana e delle Isole italiane dell'Egeo.

Il provvedimento è quanto mai opportuno perchè lo stimolo che ricevevano gli agricoltori, si estenderà in questa maniera anche alle provincie meno progredite e che per la loro particolare condizione non potevano essere portate nel campo della gara nazionale.

Osserva che la cifra di un milione e mezzo in più consente però un contributo alla provincia molto esiguo rispetto a quelli che le provincie stesse volontariamente già stanziavano in passato. Comunque, il fatto di estendere alla provincia anche questa spinta della gara da parte dello Stato, è pur sempre lodevole.

Ritiene poi anche opportuno l'emendamento presentato dal Governo in aggiunta all'articolo 1. La legge del 1939 prevedeva un apposito Comitato per l'esame di questi concorsi nazionali, ma, essendo stato recentemente costituito un Comitato provinciale dell'agricoltura, opportunamente le funzioni del Comitato primitivo devono essere convogliate nel seno di quest'altro di recente istituzione.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PARESCIII, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, assicura il camerata Allegreni che, per quanto concerne la misura dei premi provinciali, si è già provveduto. I premi nazionali sono stati notevolmente aumentati, attingendo dalle disponibilità di bilancio; per quelli provinciali, si è fatta l'assegnazione pro quota in base alle impostazioni degli anni precedenti. Però vi sono 5 milioni messi a disposizione degli Istituti di credito, che verranno aggiunti come premi integrativi nelle varie provincie.

ALLEGRENI, *Relatore*, ringrazia.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge, con l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno. (2298)

ADINOLFI, *Relatore*, ricorda che col Re regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, prorogato con la legge 11 luglio 1941-

XIX, furono stabilite agevolazioni fiscali per l'affrancazione delle colonie perpetue nel Veliterno, agevolazioni che consistevano nel poter usare la carta libera e provvedere alla registrazione mediante il pagamento di una tassa fissa. Venivano, altresì, stabilite altre agevolazioni per quanto si riferiva all'affrancazione dei canoni con gli Istituti del credito agrario.

Il termine per l'applicazione delle citate disposizioni è venuto a scadere il 5 settembre 1942-XIX, ma non tutti i coloni hanno potuto avvantaggiarsi delle agevolazioni, sicchè opportunamente si provvede a prorogare l'applicazione della legge predetta fino al 5 settembre 1943-XXI.

Rileva che caratteristica di questa legge è che essa ha effetto retroattivo, in quanto se ne avvantaggiano anche tutti coloro che dopo il 5 settembre e precedentemente alla pubblicazione della presente legge hanno dovuto stipulare questi contratti.

Poichè si tratta di un provvedimento che giova all'agricoltura, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Varianti per la durata dell'attuale stato di guerra, all'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale. (2299)

VIGNATI, *Relatore*, ricorda che le disposizioni vigenti per l'avanzamento degli ufficiali della Milizia forestale (così come avviene anche per gli ufficiali delle Forze armate) dal grado di Capomanipolo a quello di Centurione e da questo al grado di Seniore, prevedono che l'avanzamento stesso può essere fatto anche a scelta, allorchè l'ufficiale si ritenga preparato e si presenti volontariamente per sostenere la prova. D'altra parte, per l'avanzamento da Centurione a Seniore per anzianità, l'ufficiale deve essere sottoposto ad un esame di idoneità.

Fa presente che nell'attuale stato di guerra per tutte le Forze armate sono stati sospesi questi provvedimenti che tendevano a far sì che molti giovani di valore potessero svolgere più rapidamente la loro carriera, perchè necessità contingenti di guerra non sempre permettono all'ufficiale di sostenere gli esami.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La disposizione, che è già stata attuata per le Forze armate, viene ora estesa anche alla Milizia forestale, che è anch'essa un corpo armato, se pure si differenzi dagli altri per una maggiore tecnicità. Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1619, per l'istituzione di privilegi a garanzia dei crediti richiesti dall'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nonché dai Consorzi agrari e dalla loro Federazione per le operazioni inerenti alla raccolta di alcuni prodotti soggetti a disciplina di ammasso obbligatorio. (2303)

MORETTI, *Relatore*, ricorda che il compito del ritiro delle carni e dei grassi ed il servizio dei pagamenti ai conferenti è stato demandato, con decreto ministeriale, all'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai. L'applicazione di questo compito, pure in base a disposizioni ministeriali, l'Associazione predetta l'ha trasferita ai Consorzi provinciali dei macellai, i quali, a' sensi del decreto-legge 5 aprile 1941-XIX, hanno veste giuridica a sè stante, pur essendo controllati in tutte le operazioni di distribuzione dal Ministero dell'agricoltura, che ha conferito il mandato all'Associazione nazionale.

Ritiene opportuno che il provvedimento in esame disponga che la garanzia del finanziamento per le operazioni predette venga estesa non solo all'Associazione nazionale dei consorzi macellai, ma anche ai Consorzi provinciali dei macellatori, e in tal senso ha presentato un emendamento, insieme col quale propone di approvare il disegno di legge.

PARESCI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento proposto dal Relatore.

All'articolo 1 del decreto-legge sostituire:

I Consorzi provinciali tra macellai per le carni e l'Associazione nazionale che riunisce detti Consorzi, hanno facoltà di procurarsi i

mezzi necessari per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti di carni e grassi suini e per le spese della gestione di ammasso di tali prodotti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto conferito e sulle somme ricavate dalla sua vendita ».

ORSOLINI-CENCELLI chiede che la facoltà riconosciuta da questo disegno di legge all'Associazione nazionale dei consorzi tra macellai sia riconosciuta per lo stesso motivo anche ai Consorzi agrari provinciali che attuino direttamente la stessa iniziativa, come, per esempio, fa il Consorzio agrario di Rieti.

MORETTI, *Relatore*, osserva che è sempre il Consorzio tra i macellai che dà disposizioni precise. L'esclusività del ritiro di tutte le carni è demandata all'Associazione nazionale macellai ed ai Consorzi provinciali tra i macellai. Questo non impedisce che i Consorzi predetti possano mettersi d'accordo con altri enti per dare questa raccolta, sempre però sotto la responsabilità esclusiva del Consorzio tra i macellai.

Ritiene che a Rieti sia stato fatto un accordo di carattere locale; ma non si può menomare la esclusività della Associazione dei macellai.

ORSOLINI-CENCELLI, insiste nella sua richiesta. Chiede inoltre, che, in materia di ulteriore concessione di frigoriferi, sia riservata la priorità alla Federazione dei Consorzi agrari, essendo più logico che la materia da conservare nei frigoriferi sia in mano ai produttori anziché agli intermediari, che possono provocare un aumento di costo.

PARESCI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, assicura il camerata Cencelli che non vi è alcuna difficoltà a che queste attività possano essere affidate ai Consorzi agrari.

Per la conservazione delle carni, è già in corso di attuazione tutto un programma, impostato su basi razionali e rispondenti alle esigenze presenti e future del Paese: nè si è trascurato di appoggiare tutte le iniziative dei Consorzi agrari che intendono darsi una completa attrezzatura anche in questo campo.

Purtroppo la elaborazione dei programmi e la loro realizzazione avvengono in un momento in cui le materie prime scarseggiano; e bisogna quindi accontentarsi di utilizzare ciò che attualmente è disponibile. Assicura, comunque, il camerata Orsolini Cencelli che si è su questa strada e si andrà avanti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento testè letto del camerata Moretti Giuseppe.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 22-bis del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485, circa il contributo alla « Federazione Italiana della Pesca Sportiva » (F. I. P. S.) di nuova istituzione da parte dei pescatori dilettanti. (2314)

COCEANI, *Relatore*, fa presente che il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, avvalendosi dei poteri concessi dalla legge 16 febbraio 1942-XX, n. 426, costituito in seno al C. O. N. I., con propria deliberazione in data 27 giugno 1942-XX, la Federazione Italiana della Pesca Sportiva, la quale ha iniziato la sua attività il 28 ottobre 1942-XX.

L'organizzazione di detta Federazione è in correlazione diretta con le norme del testo unico delle leggi sulla pesca del 1931. Il suo statuto disciplina l'inquadramento e l'attività dei pescatori sportivi sia delle acque salse che di quelle interne, stabilisce che essa ne cura la preparazione tecnica e provvede alle manifestazioni per diffondere in Italia la passione per lo sport della pesca, sport moralmente e fisicamente sano, che non è sufficientemente praticato in Italia. Secondo una statistica fatta compilare dal Presidente della neo-Federazione, sarebbero 300 mila i dilettanti sportivi della pesca in Italia. Indubbiamente questo sport può affermarsi maggiormente nelle zone montane, come è avvenuto in altri Paesi. Nelle provincie dell'Alto Adige, quando erano amministrare dall'Impero Austriaco, si aveva una organizzazione sportiva peschereccia di grandissima importanza, ed anche il governo della ex-Jugoslavia aveva di recente sviluppato in Dalmazia un'organizzazione sportiva tra i pescatori in tutto l'arcipelago dalmata, con beneficio anche per l'industria alberghiera e per il turismo.

Ritiene che anche in Italia la valorizzazione dello sport della pesca possa dare importantissimi risultati.

Il disegno di legge in esame si propone di assicurare i fondi necessari alla esistenza ed allo sviluppo della nuova Federazione, la

quale ha una organizzazione assai simile a quella della caccia. Quest'ultima riscuote annualmente dai suoi iscritti lire 20. La Federazione della Pesca Sportiva ha ritenuto opportuno di fissare la quota di lire 10 annue per i propri iscritti, tenuto conto che nel campo della pesca la funzione di tutela è riservata, come è noto, ai Consorzi obbligatori di tutela della pesca, ai quali i pescatori versano la quota di lire 10 all'atto in cui richiedono la licenza di pesca ai Prefetti.

Lo statuto della Federazione della Pesca Sportiva prevede che tutti i cittadini che intendono ottenere la licenza di pescatore dilettante devono essere in possesso della tessera della « Fedepescasport ». E pertanto il disegno di legge rende obbligatori l'iscrizione e il tesseramento alla Federazione stessa di tutti i pescatori dilettanti che intendono ottenere la licenza di pesca, opportunamente modificando l'articolo 22-bis del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485, il quale articolo verrà ad avere, nel comma terzo, la seguente formulazione:

« Oltre all'importo della tassa di licenza è dovuta la quota annua di lire 10, da parte di tutti i pescatori, al locale Consorzio per la tutela della pesca, ove nella zona sia stato costituito tale Ente in forma obbligatoria, e la quota annua di lire 10, da parte dei soli pescatori dilettanti, alla Federazione Italiana della Pesca Sportiva, alla quale essi debbono essere iscritti. La ricevuta del versamento eseguito a favore di tale Federazione deve essere allegata alla domanda inoltrata al Prefetto per ottenere la licenza ».

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Corresponsione di un premio di conferimento, a carico dello Stato, sul risone e sul granoturco conferiti agli ammassi. (2304)

OLMO, *Relatore*, osserva che per il disegno di legge in esame, è opportuno fare riferimento a quanto è già stato disposto per il grano con la legge 24 luglio 1942-XX, discussa dalla Commissione il 25 giugno 1942-XX.

Diceva allora la relazione al disegno di legge che i mezzi più idonei, perchè il conferimento all'ammasso del grano prodotto dia i migliori risultati possibili, non possono concretarsi che in una equa remunerazione in denaro; e soggiungeva che il Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi, nell'adottare la disciplina sull'immutabilità del prezzo del grano, riconobbe la necessità e la giustizia di tutelare le benemerite categorie rurali « attraverso un'azione sempre più decisa ed efficace per la disciplina dei prezzi di quei generi non agricoli destinati al consumo familiare e alla coltivazione della terra, che l'agricoltore deve acquistare col ricavato della vendita dei prodotti. Quindi — seguitava a dire la relazione — se alla remora di tali prezzi potrà provvedersi per l'avvenire, sta di fatto che per la produzione del grano 1942 gli alti costi dei prodotti non agricoli hanno gravato sugli agricoltori. Di qui una buona ragione per alleviare, mediante equa remunerazione, ai produttori del 1942, il peso sostenuto.

Poichè il contenuto di tale affermazione è una sacrosanta verità, egualmente giusto era ed è che anche i coltivatori degli altri cereali — altrettanto benemeriti ed altrettanto gravati — vengano considerati alla stessa stregua.

I risicoltori ed i coltivatori di granturco sono lieti di questo riconoscimento, tanto più che essi sanno che, nei passati tempi, le preferenze governative si volgevano particolarmente ai prodotti di più vasta coltivazione. Così nel campo dei cereali si può anzi dire che esistesse, ingiustamente, una netta distinzione fra cereali cosiddetti nobili e cereali cosiddetti vili. Il cereale nobile per eccellenza era il frumento; fra i cereali vili, vi erano, molto ingiustamente, anche il riso ed il granturco.

Spettava al Fascismo il vanto di proclamare, al disopra delle varietà, l'alto fine comune: la produzione. Approvando il disegno di legge in esame, la Commissione riconoscerà quindi, che tutti indistintamente i produttori combattono la stessa buona battaglia.

Esprime infine il desiderio e l'augurio che fra i diversi cereali siano maggiormente accorciate le distanze.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale. (2164)

PRESIDENTE apre la discussione sul nuovo testo presentato dal Governo.

MORONI, *Relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame fu oggetto di ampia discussione nell'ultima seduta della medesima Commissione, che ne deliberò il rinvio, e ritiene superfluo richiamarne le ragioni.

La Commissione è ora chiamata a riesaminare il disegno di legge con alcune modifiche apportatevi dal Governo; e la prima riguarda l'articolo 2 del decreto-legge. La modificazione proposta dal primitivo disegno di legge viene sostituita con la seguente:

« Qualora il costo del prodotto, ivi compresa l'indennità di requisizione, risulti superiore al prezzo ufficiale del prodotto stesso, la eccedenza è assunta a carico dello Stato.

« La misura unitaria di tale integrazione è determinata insindacabilmente dall'Ispettorato servizio legnami in base a perizia estimativa analitica compilata al momento della requisizione dal Comando provinciale della Milizia nazionale forestale e verrà corrisposta dalla Milizia Nazionale stessa alle imprese o alle persone assuntrici delle utilizzazioni sui quantitativi effettivamente prodotti man mano che essi vengono dalla Milizia consegnati agli Enti indicati ».

Nota che una situazione nuova si è creata con l'aggiunta dell'articolo 16-bis dopo l'articolo 16 del decreto-legge, con il quale si concede un premio di incoraggiamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai produttori che non beneficiano delle integrazioni di cui all'articolo 2. Tale premio viene fissato rispettivamente in lire 5 e in lire 10 per ogni quintale di legna e di carbone vegetale consegnato nel periodo 1° ottobre 1942-XX-31 marzo 1943-XXI, agli Enti designati dalla Milizia nazionale forestale. La concessione di questi premi è intesa ad ottenere che nel periodo invernale si abbia una produzione adeguata al consumo.

Inoltre, il Governo propone di aggiungere all'articolo 17 del decreto-legge alcuni commi con i quali si invitano i Consorzi agrari ad anticipare ai produttori, immediatamente dopo la consegna della legna da ardere e del carbone vegetale, il pagamento dei premi. I fondi all'uopo necessari saranno messi a

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

disposizione dei Consorzi agrari secondo modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello delle finanze.

PRESIDENTE avverte che, oltre gli emendamenti del Governo, ve ne sono anche due presentati da Consiglieri nazionali. Il primo è del camerata Fornaciari, il quale propone di sopprimere, nel nuovo articolo 16-*bis* proposto dal Governo, nel comma primo, le parole: « nel periodo 1^o ottobre 1942-XX-31 marzo 1943-XXI ».

Il secondo è del camerata Aimi, che propone di aggiungere nel terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, dopo le parole: « per usi industriali », le altre: « e agricoli ».

MORONI, *Relatore*, si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento del camerata Fornaciari, che mira a favorire le consegne tempestive, evitando ritardi, e corrisponde a difficoltà che sono ben note ai Consorzi agrari e che preoccupano per la produzione avvenire.

Si dichiara pure favorevole all'emendamento Aimi, che dovrebbe anche essere apportato nel primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: « per usi industriali ».

Raccomanda di approvare la conversione in legge del decreto in esame e prega il Ministro dell'agricoltura perchè in sede opportuna vengano riveduti, all'esperienza dei fatti, il sistema di funzionamento, i premi d'integrazione statale, i prezzi, ecc. per le distribuzioni, in modo che si possa dare agli agricoltori ed ai produttori una maggiore tranquillità nella loro attività produttiva.

AIMI a giustificazione del suo emendamento fa presente che effettivamente la legna è necessaria anche per gli usi agricoli, come per l'essiccazione del tabacco e di altri prodotti in genere.

BIGNARDI si associa all'emendamento Aimi, ricordando il nuovo orientamento, in questa materia, preso anche in esame in sede di corporazione. Esso tende a sviluppare tutta la meccanica agricola, specialmente con l'uso dei trattori; e porterà al consumo di molta legna, e ciò per i gassogeni come per altre macchine agricole per le quali si fa un uso notevole di legname.

PARESCHI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, si dichiara contrario all'emendamento Aimi che, espresso in forma così generica, potrebbe portare ad equivoci. Osserva che il Ministero dell'agricoltura fa le assegnazioni globali, e lascia alle associazioni di categoria di fare le assegnazioni singole.

Perciò, se le organizzazioni degli agricoltori faranno presente al Ministero che vi sono esigenze di carattere aziendale in talune provincie che rendano necessaria l'assegnazione di legna per usi agricoli, il Ministero provvederà senz'altro attraverso alle organizzazioni stesse, in modo che le assegnazioni vadano a chi ne ha diritto.

BIGNARDI ritiene che sarebbe opportuno di evitare questa forma burocratica successiva attraverso l'intervento degli uffici ministeriali in determinate circostanze, mentre il compito potrebbe essere affidato con la legge agli stessi singoli Comandi forestali.

PARESCHI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, nota che, praticamente, è sempre il Ministero che decide in questa materia.

Rileva peraltro l'opportunità di specificare, nella legge, gli usi agricoli per i quali si debba procedere ad assegnazioni di legna.

FRATTARI fa presente che mercè le disposizioni attuali, l'approvvigionamento di legna si effettua anche per la essiccazione di vari prodotti e specie del tabacco.

FERRARI propone che si dica: « per usi industriali ed usi agricoli-industriali ».

VIGNATI richiama l'attenzione della Commissione su quella che è la questione fondamentale. Ha fatto accurate indagini in provincia di Arezzo circa l'effetto del decreto-legge in esame nei riguardi dei prezzi del legname. Preso come base il prezzo del 1939, relativo al carbone e alla legna da ardere, e presi in considerazione i prezzi di oggi, si arriva ad un macchiatico determinato in questa misura: mentre il limite del macchiatico negativo era per il carbone 39-40 chilometri dal mercato, oggi questo si è portato a 16 chilometri; e per la legna il limite che era sui 17 chilometri si è portato a 7-8 chilometri, considerando a questo riguardo un bosco per cui vi sia la distanza media di esbosco di un chilometro dalla strada carrozzabile.

Rileva che in questo modo molti comuni di montagna vengono a trovarsi imbarazzati con le loro finanze, basando essi tutta la loro economia sull'utilizzazione dei boschi; ciò dicasi anche per taluni enti e privati che hanno la loro proprietà molto lontano dal mercato.

A proposito della integrazione da parte dello Stato in modo da assicurare in ogni caso un macchiatico positivo di lire 1 per la legna da ardere e di lire 4 per il carbone, occorre osservare che allorchè il macchiatico è negativo per la legna, è ancora positivo, se ci si riferisce alla utilizzazione a

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

carbone, in quanto su tale utilizzazione le spese di trasporto incidono in misura meno sensibile. Da una indagine eseguita risulta, per esempio, che allorchè il macchiatico riferito alla legna è negativo, per cui con la quota integrativa da parte dello Stato gli si assegnerebbe un macchiatico di lire 1, invece il macchiatico riferito alla utilizzazione a carbone sarebbe di lire 2.50 per quintale di legna carbonizzata.

Nella valutazione del macchiatico, vorrebbe quindi che si facesse riferimento alla utilizzazione più conveniente. Seguendo tale criterio, ritiene che sia anche superfluo stabilire una quota di integrazione per la legna da ardere perchè, in ogni caso, essa è sempre superata dalla utilizzazione a carbone.

PARESCI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, dichiara che, in ogni caso, bisogna lasciare alla Milizia forestale la più ampia possibilità di azione in questo campo, molli essendo gli elementi da considerare, come i trasporti, la mano d'opera, ecc.

ORSOLINI-CENCELLI si richiama alla discussione della questione di principio e di impostazione del disegno di legge in esame già fatta nella riunione precedente; e pone nuovamente in rilievo il danno che ne deriva a Enti, a Comuni e a privati. Fa presente il caso della provincia di Rieti, che entro il mese di agosto deve consegnare 900 mila quintali di legna e 300 mila quintali di carbone, lamentando che non siano rispettati i prezzi fissati attraverso i decreti.

Il lavoro di approvvigionamento della città di Rieti, che importa un movimento di 25 mila quintali di legna, è fatto in completa ed assoluta perdita dal Consorzio, il quale rimette le spese del magazzino e le spese del personale.

PARESCI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, nota che il servizio di approvvigionamento della legna è stato svolto, dal Consorzio Agrario provinciale di Rieti, come — del resto — da tutti gli altri consorzi, per ordine del Ministero, e che, se, in tale attività, il Consorzio di Rieti è andato in perdita, ciò non deve destare meraviglia, in quanto questi organismi, che sono a servizio della produzione, debbono, in certi casi, saper affrontare anche l'eventualità di perdite contabili.

ORSOLINI-CENCELLI rileva che anche per quanto riguarda i rifornimenti di altre provincie, come Ferrara, Rovigo e Padova, la stessa Milizia forestale si è trovata nella impossibilità materiale di procedere al rifornimento, per la necessità di dover corrispon-

dere delle retribuzioni che fecero salire il prezzo della legna, che dovrebbe essere di 22 lire, a ben 40 lire, prezzo vagone partenza.

Afferma essere ingiusto mantenere l'attuale situazione circa il prezzo della legna, per la quale vi sono Comuni che debbono accontentarsi di una lira a quintale, mentre il prezzo della legna sale poi a 50, 55, 60 lire al quintale nella consegna al consumatore. Non deve essere consentito di continuare in questa situazione, nella quale mentre sono bloccati determinati settori, altri viceversa non lo sono. Si tratta di una situazione che diventa sempre più grave e che bisogna risolvere.

PARESCI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, nega che vi sia, in questo campo, una situazione di speciale gravità. Nel 98 per cento delle provincie d'Italia la situazione è perfettamente tranquilla. Se c'è un settore della produzione dove non si sono avute proteste, questo è proprio quello della legna. Tutti gli accorgimenti che erano necessari, il Ministero li ha adottati; ed in moltissimi casi il produttore ha lucrato il doppio di quello che era stabilito dal decreto.

Dichiara, per quanto riguarda l'impostazione del decreto, nelle sue linee programmatiche, di essere disposto a discutere emendamenti o rettifiche; ma, per quanto riguarda i prezzi, si rifiuta di discutere perchè essi sono di competenza del Comitato interministeriale. Aggiunge che quest'anno si è fatto un esperimento di fondamentale importanza, perchè ci ha messo nella condizione di individuare i punti nevralgici della situazione della legna.

Accoglie perciò la raccomandazione del Relatore Moroni di rivedere, al lume degli elementi acquisiti, la situazione dal punto di vista della tecnica funzionale.

Per quanto riguarda i prezzi, se vi sono dei ritocchi da fare, si riserva, a ragion veduta, di sottoporli eventualmente all'esame del Comitato interministeriale.

ORSOLINI-CENCELLI dichiara che le sue osservazioni non sono determinate da preoccupazioni di interessi privati, ma mirano a tutelare gli interessi dei Comuni che per effetto delle disposizioni di legge e dei prezzi attuali risultano gravemente danneggiati.

Insiste nel far presente l'opportunità che il pagamento della legna con il sistema del macchiatico quintale venga riveduto, affinché ai Comuni come agli altri Enti sia data la facoltà della valutazione dei boschi a corpo e non a misura. Si deve, infatti, con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

siderare che gli Enti non hanno la possibilità di controllare il legname che esce dai propri boschi; ed a questo inconveniente bisogna porre un assoluto ed urgente riparo se non si vuole che essi per la mancanza di ogni controllo, sia diretto che indiretto, rimangano defraudati in modo grave.

FRATTARI ritiene che le dichiarazioni del Ministro Pareschi debbono tranquillizzare la Commissione e dichiara di essere favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame.

Raccomanda al Ministero delle finanze di accettare l'emendamento Fornaciari. Quando il 19 ottobre 1942-XXI fu presentato il testo della legge che convertiva il decreto del 18 agosto fu inserito quell'articolo in base al quale si stabiliva che per il periodo 1° ottobre 1942-XX-31 marzo 1943-XXI si doveva concedere il premio di 5 lire per la legna. Allora si era preoccupati del periodo autunno-invernale del rifornimento della legna e del carbone e quindi, naturalmente, non si poteva pensare, in quella sede, anche alla campagna che doveva seguire al 1° aprile 1943-XXI. Ma ora, a parecchi mesi di distanza, bisogna pensarvi. Sarebbe una ingenuità il credere che dal 1° di aprile 1943 si possa fare a meno di corrispondere il premio concesso fino a quella data per coprire i costi di produzione, mentre la mano d'opera ed i trasporti continuano ad aumentare. Facendo altrimenti, si correrebbe il rischio di trovarsi nell'inverno prossimo nella condizione di non avere il legname e il carbone vegetale necessari per il Paese.

PELLEGRINI-GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, si dichiara dolente di non potere accettare l'emendamento Fornaciari. Ricorda che questa integrazione, anche come norma di carattere transitorio, urtava contro varie difficoltà. L'intervento dello Stato per aumentare la produzione e il consumo era previsto dal Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, che fissava i premi da lire una a lire cinque per ogni quintale di legna e di carbone vegetale consegnato. Il Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali e dei servizi adottò tale deliberazione perchè fossero accolte le richieste dei produttori interessati ai quali si riconosceva il diritto di avere tale integrazione. Rinnovare questa disposizione significherebbe portare oggi al bilancio dello Stato un aggravio ingente, e aprire la porta ad altre richieste di concessioni; e nel momento attuale ciò non è consentito.

PRESIDENTE, dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per le finanze, ritiene che alla Commissione non rimanga che raccomandare vivamente che, in sede di revisione degli interventi e delle integrazioni dello Stato, si tenga conto anche di questo problema di cui si è prospettata l'importanza e l'urgenza.

Mette a partito l'articolo unico, emendato dal Governo.

(È approvato).

Dichiarò approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1650, riguardante l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte alimentare importato da altre provincie e dai comuni della penisola sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli. (2305)

MICHELINI DI SANMARTINO, *Relatore*, fa presente che l'approvvigionamento del latte per la città di Napoli viene fatto quasi interamente con il latte importato. Si era così reso necessario l'intervento dello Stato, il quale corrisponde la differenza fra il prezzo di cessione al consumatore e il costo e le maggiori spese che devono essere incontrate per il trasporto. A questo risponde appunto il Regio decreto-legge 4 marzo 1942-XX, n. 320, il quale, però, aveva limitato la durata del provvedimento a quattro mesi. Il disegno di legge in esame provvede alla necessità di prorogarne la durata per tutto il periodo di efficacia del blocco dei prezzi, e ne determina l'inizio col 1° settembre 1941 anno XIX.

Avverte che dei benefici del provvedimento godranno anche i produttori della penisola sorrentina, ciò che è giustificato per il fatto che la penisola sorrentina lavorava interamente il latte destinandolo a produzioni industriali, mentre ora deve sopportare maggiori oneri per l'attrezzatura necessaria per fornire il latte alimentare alla città di Napoli.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del Regio decreto legge:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 4 marzo 1942-XX, n. 320, hanno applicazione con decorrenza 1° settembre 1941-anno XIX e sino al cessare del maggior

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

costo delle importazioni del latte alimentare per l'approvvigionamento del comune di Napoli, nel periodo di efficacia del blocco dei prezzi di cui al Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940-anno XIX, n. 1727, ed al Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, anche per le importazioni dai comuni della penisola sorrentina.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Avverte che il camerata Maoli propone di aggiungere alla fine del primo comma dopo le parole: « penisola sorrentina », le altre: « e del restante territorio della provincia di Napoli ».

MAOLI osserva che il suo emendamento risponde, oltre che ad un atto di equità, anche all'interesse dello Stato, perchè se non venisse esteso il beneficio che si concede ai produttori della penisola sorrentina anche a quelli del restante territorio della provincia di Napoli, non si favorirebbe l'aumento della produzione e, soprattutto, il trasporto del latte necessario alla città di Napoli. Nota che non sarebbe neppure giusto fare un di-

verso trattamento oltrechè fra diverse provincie, anche fra le diverse categorie, perchè mentre il latte che viene portato dalla penisola sorrentina proviene dalle categorie industriali, il latte invece che dà la provincia di Napoli è fornito tutto dalla categoria degli agricoltori.

Fa presente che l'aggravio sarebbe soltanto di qualche milione.

PELLEGRINI-GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, non può accettare l'emendamento, per ragioni di bilancio.

MAOLI insiste nel suo emendamento.

PARESCHI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, si riserva di far presente la questione al Ministro delle finanze perchè, nel quadro della revisione generale dei contributi che il Ministero sta facendo, possa eventualmente provvedere nel senso desiderato dal camerata Maoli.

MAOLI dopo le dichiarazioni del Ministro Pareschi, dichiara di non insistere ulteriormente nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

La riunione termina alle 12,15.

RISPOSTA SCRITTA A INTERROGAZIONE

MIORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — « Per sapere se i produttori agricoli possono beneficiare delle economie realizzate dagli Enti associativi dell'agricoltura sui costi dei servizi, nonché dei maggiori realizzi conseguibili con le vendite nei mercati più remunerativi, fermo restando il prezzo massimo di cessione stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico degli acquirenti dai predetti Enti associativi ».

RISPOSTA. — « Non è ben chiaro a quali Enti associativi l'interrogante intenda riferirsi e se si riferisca ad attività da essi gestite per diritto proprio in vista dei propri fini istituzionali, ovvero ad attività che siano ad

essi affidate nell'interesse e per fini pubblici dello Stato.

« Se si è inteso far riferimento ai consorzi agrari e alle attività che essi esercitano per fornire agli agricoltori macchine, attrezzi, sementi, merci e materie utili all'agricoltura o alle prestazioni che forniscono per agevolare agli agricoltori la raccolta, la lavorazione, il trasporto e il collocamento dei prodotti agricoli, non è dubbio che i produttori agricoli possano beneficiare ed effettivamente beneficiare delle economie realizzate dagli Enti sui costi dei servizi. È anzi nella natura e nei fini dei consorzi agrari di rendere i loro servizi agli agricoltori a condizioni di costo più favorevoli del comune commercio così che il bene-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ficio si adegua a tale differenza di costi e, quando ciò non avvenga, come nel caso di maggiori realizzi conseguibili con le vendite in mercati più remunerativi, i profitti eventuali devono, a termini di statuto, essere destinati o alla riduzione dei prezzi delle materie utili all'agricoltura o a favore di iniziative dirette all'incremento e perfezionamento della produzione.

« Se, invece, si è avuto riguardo a quegli enti ed a quelle gestioni che sono relative agli ammassi e che si svolgono sotto il diretto controllo e per fini di pubblico interesse dello Stato, occorre notare che per alcuni ammassi di prodotti agricoli, quali ad esempio quelli della canapa e del cotone, le spese di gestione vengono ripartite proporzionalmente fra i conferenti, in base a rendiconto finale chiuso in pareggio e quindi senza avanzi di cui occorra decidere la destinazione.

« Per gli altri ammassi (cereali, olio, lana, ecc.) le spese vengono fronteggiate con quote fisse, il cui onere grava non già sui produttori — i quali percepiscono senza deduzioni di sorta l'intero prezzo fissato — ma sugli acquirenti e quindi, in definitiva, sulla generalità dei consumatori.

« Dati questi caratteri, ogni eventuale avanzo di simili gestioni (avanzo che l'andamento crescente dei costi dei servizi e della mano d'opera ha ormai ridotto o annullato del tutto) è devoluto all'Erario, anche a titolo di rimborso delle sovvenzioni da esso concesse per la costruzione delle attrezzature tecniche di ammasso e per il funzionamento degli Enti economici dell'agricoltura; e cioè a beneficio della collettività dei produttori.

« Quanto alla gestione delle discipline di vincolo istituite per vari prodotti agricoli e zootecnici, le quote fisse stabilite a favore degli Enti associativi dell'agricoltura sono state fis-

sate nella misura necessaria per coprire il costo dei vari servizi di raccolta e di distribuzione. È possibile che in qualche fase stagionale si verifichi una economia nelle spese; ma non può ritenersi opportuno devolverla a favore dei produttori, perchè ciò precluderebbe all'Ente gestore la possibilità di far fronte, con la necessaria prontezza, alle spese che, in alcuni periodi e per determinati prodotti, si rivelassero — come difatto avviene — superiori alle entrate.

« D'altra parte, le quote trattenute incidono sui prezzi stabiliti a favore del produttore in misura minima, quasi sempre inferiore alle ordinarie mediazioni applicate nei tempi di pace; il produttore riceverebbe quindi un beneficio assolutamente esiguo da un eventuale riparto delle economie, che per contro comprometterebbe — come sopra si è detto — l'azione dell'Ente gestore.

« Le gestioni in parola sono, come è noto, controllate dallo Stato, ed ogni eventuale economia viene pertanto esattamente accertata, per essere devoluta, a fine gestione, all'Erario, anche a parziale copertura delle ingenti spese che esso sostiene per incrementare, nelle attuali contingenze, la produzione, in relazione alle necessità alimentari delle Forze armate e della popolazione civile.

« Per quanto concerne i maggiori realizzi conseguibili per alcuni prodotti destinati all'esportazione, è già stato provveduto nei casi e con le modalità in cui ciò è risultato possibile ed opportuno, ad utilizzarli per migliorare, in relazione ai prezzi ufficialmente stabiliti per il mercato interno, il compenso spettante all'agricoltore per i prodotti da esso conferiti all'ammasso ».

Il Ministro
PARESCHI.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo. (2163-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, alle parole: «quando la spesa sussidiabile non superi le lire 50,000», sono sostituite le altre: «quando la spesa sussidiabile non superi le lire 75,000».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

ART. 7.

Entro il termine di un anno dalla fine dell'attuale guerra, gl'ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno, per le rispettive provincie, in collaborazione con il locale Comando della Milizia nazionale forestale e d'intesa colle Organizzazioni sindacali dell'agricoltura e gli Enti economici competenti, a redigere un elenco per comuni, comprensori, ed eventualmente anche per aziende, dei terreni a prato naturale permanente, pratopascolo e pascolo permanente suscettibili di definitiva proficua messa a coltura agraria avvicendata, da comprendersi nel piano della produzione agricola, restituendo alla coltura foraggera permanente quelli i quali, trasformati per necessità contingenti, in virtù del presente provvedimento, non offrono, per ragione di protezione idrogeologica del suolo, altitudine, stratificazione, o pure per l'ordinamento dell'economia agraria e zootecnica del luogo, convenienza di essere definitivamente trasformati.

L'ultimo articolo diventa articolo 8.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1942-XXI, n. 1204, recante modificazioni alle norme per l'attività della battaglia del grano. (2238)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1204, recante modificazioni alle norme per l'attività della battaglia del grano, con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-bis:

Il Comitato previsto dall'articolo 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, è soppresso e le sue funzioni vengono deferite al Comitato provinciale dell'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veltino. (2298)

ARTICOLO UNICO.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 181, prorogate con la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 810, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza dell'anzidetta proroga e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Varianti per la durata dell'attuale stato di guerra, all'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale. (2299)

ART. 1.

In deroga alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono sospesi, per la durata

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'attuale stato di guerra, gli esami per le promozioni a scelta facoltativa dei centurioni e dei capi manipolo, nonché gli esami per l'accertamento della idoneità dei centurioni per l'avanzamento ad anzianità.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, le promozioni dei centurioni e dei capi manipolo avverranno esclusivamente ad anzianità colle stesse modalità stabilite per questi ultimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI.

ART. 2.

Rimangono salvaguardati i titoli acquisiti dai centurioni e capi manipolo della Milizia nazionale forestale che hanno superato gli esami a scelta facoltativa e alla cui promozione si farà luogo con le stesse modalità in precedenza stabilite.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1619, per l'istituzione di privilegi a garanzia dei crediti richiesti dall'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nonché dai Consorzi agrari e dalla loro Federazione per le operazioni inerenti alla raccolta di alcuni prodotti soggetti a disciplina di ammasso obbligatorio. (2203)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1619, per l'istituzione di privilegi a garanzia dei crediti richiesti dall'Associazione Nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nonché dai Consorzi agrari e dalla loro Federazione per le operazioni inerenti alla raccolta di alcuni prodotti soggetti a disciplina di ammasso obbligatorio con la seguente modificazione:

All'articolo 1 le parole: L'associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni ha facoltà, sono sostituite dalle seguenti:

I Consorzi provinciali tra macellai per le carni e l'Associazione nazionale che riunisce detti Consorzi hanno facoltà.

Modifica dell'articolo 22-bis del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485, circa il contributo alla « Federazione Italiana della Pesca Sportiva » (F. I. P. S.) di nuova istituzione, da parte dei pescatori dilettanti. (2314)

ARTICOLO UNICO.

Il comma terzo dell'articolo 22-bis aggiunto al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485, è modificato come segue:

« Oltre all'importo della tassa di licenza è dovuta la quota annua di lire 10, da parte di tutti i pescatori, al locale Consorzio per la tutela della pesca, ove nella zona sia stato costituito tale ente in forma obbligatoria, e la quota annua di lire 10 da parte dei soli pescatori dilettanti, alla Federazione italiana della pesca sportiva alla quale essi debbono essere iscritti. La ricevuta del versamento eseguito a favore di tale Federazione deve essere allegata alla domanda inoltrata al Prefetto per ottenere la licenza ».

Corresponsione di un premio di conferimento a carico dello Stato, sul risone e sul granoturco conferiti agli ammassi. (2304)

ART. 1.

Al risone ed al granoturco di produzione nazionale conferiti agli ammassi nella campagna 1942-1943 e destinati al consumo interno è attribuita a carico del bilancio dello Stato, ed in aggiunta alle quote integrative, previste dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1289, un premio di conferimento nella seguente misura:

al risone lire 14 al quintale;
al granoturco lire 11 al quintale.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della presente legge, possono essere concesse anti-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cipazioni ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente nazionale risi, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro delle finanze.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale. (2164)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 è soppresso l'ultimo periodo e sostituito dai seguenti commi:

Qualora il costo del prodotto, ivi compresa l'indennità di requisizione, risulti superiore al prezzo ufficiale del prodotto stesso, la eccedenza è assunta a carico dello Stato.

La misura unitaria di tale integrazione è determinata insindacabilmente dall'Ispettorato servizio legnami in base a perizia estimativa analitica compilata al momento della requisizione dal Comando provinciale della Milizia Nazionale Forestale e verrà corrisposta dalla Milizia Nazionale stessa o alle imprese o alle persone assuntrici delle utilizzazioni sui quantitativi effettivamente prodotti man mano che essi vengono dalla Milizia consegnati agli Enti indicati.

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli acquisti di carattere urgente ed indilazionabile effettuati *in situ* ad economia da reparti militari in marcia, in manovra o in eccezionali circostanze analoghe, per sopperire alle proprie necessità giornaliere.

Detti reparti dovranno senza dilazione informare il Comando provinciale della Milizia Nazionale Forestale competente degli acquisti fatti in deroga alla norma generale di cui sopra.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Per l'approvvigionamento della legna e del carbone vegetale alle Forze armate le

assegnazioni saranno direttamente disposte dal Comando centrale della Milizia Nazionale Forestale d'intesa con i Ministeri militari interessati.

Per l'approvvigionamento alla popolazione civile le assegnazioni verranno disposte per ogni provincia dal Comando centrale della Milizia Nazionale Forestale sentita la Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 12, in favore del locale Consorzio agrario, il quale provvederà alla distribuzione secondo le direttive del Prefetto.

Per l'approvvigionamento per usi industriali (ivi compresa la legna ed il carbone occorrente per i gassogeni e come materia prima) le assegnazioni verranno disposte dal Comando centrale della Milizia Nazionale Forestale sentita sempre la ripetuta Commissione centrale in favore di un'unica organizzazione da costituirsi di concerto fra le Amministrazioni dello Stato interessate. Nei limiti delle assegnazioni globali stabilite come sopra per la legna e il carbone vegetale occorrenti per l'autotrazione a gassogeno, il Ministero delle comunicazioni, e il Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, provvederanno, ciascuno nella propria competenza, alla determinazione dei contingenti da assegnare a ciascuna provincia in relazione al numero e ai tipi di automezzi a gassogeno autorizzati a circolare.

Tutti gli Enti eventualmente costituiti per l'approvvigionamento o la distribuzione della legna e del carbone vegetale cesseranno le loro funzioni, relativamente a tale attività, entro il 31 ottobre 1942-XX.

All'articolo 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

I trasporti di legna e carbone vegetale destinati ad Enti militari per qualsiasi quantitativo, dovranno essere documentati dall'Autorità militare interessata».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero della guerra, stabilirà il numero e la specie dei mezzi di trasporto, adibiti dalla Milizia Nazionale Forestale o dalle imprese per la produzione di legna e carbone vegetale, che dovranno essere esentati dalla requisizione.

Al 1° comma dell'articolo 12 le parole: un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sono sostituite dalle altre: un rappresentante del Ministero della produzione bellica, ed è aggiunto, dopo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il rappresentante del Ministero scambi e valute: Un rappresentante della Commissione Suprema di Difesa.

Al 3° comma, lettera a), dello stesso articolo 12, sono soppresse le parole: alle Forze armate.

All'articolo 16 sono soppresse le parole: salvo le altre eventuali sanzioni.

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai produttori che non beneficiano delle integrazioni di cui all'articolo 2 un premio rispettivamente di lire 5 e di lire 10 per ogni quintale di legna e di carbone vegetale consegnato — nel periodo 1° ottobre 1942-XX-31 marzo 1943-XXI — agli Enti designati dalla Milizia Nazionale Forestale.

Tali premi escludono le agevolazioni previste dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184.

All'articolo 17 sono aggiunti i seguenti commi:

Il pagamento dei premi di cui al precedente articolo 16-bis, per la legna da ardere e per il carbone vegetale, destinati all'approvvigionamento della popolazione civile, sarà effettuato dai Consorzi agrari provinciali.

I fondi all'uopo necessari saranno messi a disposizione dei Consorzi agrari medesimi, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro delle finanze.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1650, riguardante l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte alimentare importato da altre provincie e dai comuni della penisola sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli. (2305)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1650, riguardante l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte alimentare importato da altre provincie e dai comuni della penisola sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

